



Con la Manovra correttiva introdotta dal DL 98/2011 si cambia ancora in tema di contribuzione malattia *di Michele Regina*

Infatti, dal **1° maggio 2011** non sono più escluse dal versamento per la contribuzione di malattia all'INPS le categorie per le quali il datore di lavoro è tenuto per legge o contratto a retribuire direttamente il dipendente assente per tale evento.

La contribuzione per l'indennità economica di malattia, dovrà essere versata anche dai datori di lavoro che si sostituiscono all'INPS nel retribuire il lavoratore malato, come previsto ad esempio nel nuovo rinnovo CCNL del settore Terziario.

A stabilirlo è l'articolo 18, comma 16, del DL 98 citato, recentemente convertito nella L. 111/2011. L'Esecutivo introduce quindi nuove disposizioni in materia d'indennità di malattia. L'obbligo decorre, come detto dal 1° maggio 2011, per i datori di lavoro per il versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente. I contributi versati restano acquisiti all'INPS e conservano la loro efficacia non per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 ma per quelli anteriori al 1° maggio 2011, con un preciso scopo e di cassa e deflattivo di probabili contenziosi.

Anche l'INPS è intervenuto con proprio Messaggio n°14490 del 2011.

L'Istituto previdenziale sottolinea che lo stesso comma 16, lettera b), non consente la ripetizione dei contributi versati dagli stessi datori di lavoro fino a quella data.

La questione era stata aperta con l'interpretazione autentica della Manovra per il 2008 (DL 112/2008) e si ricorda -per inciso- che anche la Corte Costituzionale con sentenza 47 del 2008 era intervenuta a riguardo prima di detta manovra. Secondo il DL 112 citato l'articolo 6 della legge 138/1943 andava interpretato nel senso che i datori di lavoro che corrispondono, per previsione normativa o di contratto collettivo, il trattamento economico di malattia, non sono tenuti al versamento della contribuzione all'INPS.

Ma il DL 98 in commento ha cambiato tale interpretazione, asserendo che dall'1.5.2011 la contribuzione è comunque dovuta e che le contribuzioni versate all'1.5.2011 sono acquisite per l'INPS.

La Corte Costituzionale di recente nuovamente è intervenuta sulla materia con la sentenza n° 48 del 2010, rigettando una pretesa di illegittimità della norma ora modificata.

Affermava la Corte in tema di irripetibilità:

"...4. - Nel merito, la questione non è fondata.

Contrariamente a quanto assume il rimettente, l'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 non può essere qualificato come legge-provvedimento, riferendosi ad un numero indeterminato di destinatari e non concernendo un oggetto rientrante tra quelli propri dei provvedimenti amministrativi. Esso, inoltre, neppure realizza una sanatoria di comportamenti illeciti che - come pretenderebbe il giudice a quo - continuerebbero ad essere qualificati come tali.

La norma impugnata, invece, introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie. Essa, pertanto, costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell'obbligazione contributiva.

In tale discrezionalità rientra anche la contestuale estensione retroattiva della nuova disciplina, la cui legittimità costituzionale non è inficiata dalla previsione dell'irripetibilità delle contribuzioni versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009.

Infatti, come già rilevato da questa Corte in altra analoga fattispecie (sentenza n. 292 del 1997), l'irripetibilità di quanto versato prima dell'entrata in vigore del nuovo regime dell'obbligazione contributiva, più favorevole per i datori di lavoro, non determina, di per sé, l'illegittimità dell'efficacia retroattiva di tale nuovo regime..."

Come noto il recente rinnovo del CCNL del Terziario citato ha - con le verifiche del caso - previsto che l'indennità di malattia possa essere erogata dal datore di lavoro, il quale potrebbe così ritenersi esonerato dal versamento della contribuzione.

Tale assunto riguardava la norma che disciplina l'obbligo per l'Istituto di previdenza di corrispondere l'indennità di malattia ad alcune categorie di lavoratori, mentre lo stesso non è tenuto a erogare l'indennità quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi.

La citata sentenza 47 del 2008 della Corte Costituzionale era intervenuta sulla disciplina normativa, precisando che il datore può pure addossarsi l'onere della retribuzione per contrattazione in casi di malattia, ma nel contempo si assume anche le conseguenze più onerose dal punto di vista contributivo: in quanto ciò *"...non è la conseguenza di un'imposizione legale, bensì è il frutto di una libera scelta negoziale degli stessi datori di lavoro e delle organizzazioni che li rappresentano"* e inoltre *"Circa il rilievo secondo cui alcune categorie di operatori economici sarebbero esonerate dal versamento del contributo di cui sopra, si deve considerare, in primo luogo, che in realtà l'assicurazione di malattia non riguarda tutti i lavoratori subordinati. Ve ne sono alcuni (come, ad esempio, gli impiegati dell'industria o i dirigenti) che non sono assicurati contro il rischio economico derivante dall'evento malattia; i loro datori di lavoro non versano il contributo di malattia proprio per questo motivo e non invece perché essi, in virtù di clausole pattizie collettive, pagano a quei lavoratori la retribuzione anche durante la malattia. Con riferimento a simili fattispecie, pertanto, l'asserita disparità di trattamento tra categorie di imprese non dipende dalla regola secondo la quale i datori di lavoro che corrispondono la retribuzione ai dipendenti assicurati contro le malattie debbono comunque versare il contributo di malattia all'INPS"*.